## **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

## **Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria**

Direzione della Casa Circondariale di Rovigo

# ACCORDO PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.

CIG:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Visto** il Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

 **Tenuto** contoche l’art.18 del decreto legislativo 81/2008, impone al datore di lavoro di avvalersi dell’opera di un medico competente ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera h del medesimo decreto legislativo;

 **Visto** il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 18.11.1996 che individua il datore di lavoro nel Direttore dell’istituto Penitenziario;

 **Considerato** che è tassativamente richiesta la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente di cui all’art. 41 del decreto legislativo 81/2008 per esposizioni a rischio di: radiazioni ionizzanti (DPR 185/1994); silicosi, asbestosi e altre malattie indicate agli art. 157 e seguenti del DPR 1124/1965; cloruro di vinile monomero (DPR 962/1982); amianto, piombo, rumore (D.Lgs. 81/2008); movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 81/08), uso di videoterminali (D.Lgs. 81/08), esposizione ad agenti cancerogeni (D.Lgs. 81/08), esposizione ad agenti biologici (D.Lgs. 81/08), esposizione ad agenti chimici (D.Lgs. 81/2008);

 **Vista** l’autorizzazione n. 55931 del 31.07.1997 ad attivare la consulenza della branca di medicina specialistica di medicina del lavoro rilasciata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento sulla base delle esigenze cliniche e diagnostiche del Servizio Sanitario di questo Istituto e della sorveglianza sanitaria nei confronti dei detenuti o internati lavoratori nelle attività a rischio individuate con il documento di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo 81/2008;

 **Vista** la comunicazione dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente con la quale dichiara la propria indisponibilità ad assicurare con continuità la sorveglianza sanitaria intramuraria a norma dell’art.11 della legge 354/75; dell’art.17 del D.P.R. 431/1976 - Regolamento di attuazione dell’ordinamento penitenziario e degli articoli 25 e 41 del decreto legislativo 81/2008;

 **Considerato** che il Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato selezionato sulla base della proceduta attivata da questa Direzione nell’anno 2020 e che attualmente è incaricato della sorveglianza presso questa sede;

 **Vista** la dichiarazione del Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con cui autocertifica la propria iscrizione all’Ente Previdenziale di categoria – ENPAM – prevista dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 103/1996

 **Considerato** che i compiti del Medico competente sono individuati dall’art. 25 del decreto legislativo 81/2008 e che è necessario determinare le modalità di servizio di sorveglianza sanitaria, nonché la durata dell’accordo ed i diritti-doveri scaturenti dall’espletamento dell’attività professionale, restando inteso che l’attività suddetta ha carattere libero professionale, con l’esclusione quindi di ogni rapporto di impiego tra l’Amministrazione Penitenziaria ed il Medico, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile;

 Ciò premesso tra la Direzione della Casa Circondariale di Rovigo P.IVA 80005430295

e il dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in possesso del titolo di specializzazione in medicina del lavoro (o equipollente ai sensi dell’art. 2 d.leg.vo 626/94)

si conviene

### ART. 1

 Il Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è nominato Medico competente e collabora con il Direttore dell’Istituto, quale datore di lavoro, e con il servizio di prevenzione e protezione di cui agli art. 2 lettera “e” e 31 del decreto legislativo 81/2008, alla predisposizione e all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica del lavoratori detenuti o internati, ovvero dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della Giustizia – Amministrazione Penitenziaria e appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria.

#### ART. 2

 In particolare il Medico competente si impegna a :

1. effettuare accertamenti clinici, biologici, e indagini diagnostiche preventive intese a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in premessa, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica, con esclusione delle attività a carattere domestico;
2. Effettuare accertamenti clinici, biologici e diagnostici indirizzati al controllo dello stato di salute dei lavoratori, avvalendosi, qualora praticabili, dei servizi di consulenza diagnostica convenzionati con la Direzione dell’Istituto. Qualora il Medico competente esprima un giudizio di idoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore ne informerà per iscritto il Direttore ed il lavoratore;
3. Istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale,
4. Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
5. Informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alle lettere “a” e “b” e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
6. Comunicare, in occasione delle riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e, fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
7. Visitare, almeno due volte l’anno, gli ambienti di lavoro congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi;
8. Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori al fine di fornire valutazioni e pareri di competenza;
9. Fatti salvi i controlli sanitari di cui alle lettere “a” e “b”, effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
10. Collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto-soccorso;
11. Collaborare all’attività di informazione formazione dei lavoratori in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute.

### ART. 3

 Il dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in veste di medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni e previa autorizzazione dal Direttore dell’Istituto, della collaborazione di medici specialisti e la Direzione ne sopporterà gli oneri.

###  ART. 4

#####  Lo specialista nell’erogazione delle visite e prestazioni si impegna a:

1. attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
2. rispondere ai quesiti clinici compilando il referto;
3. mantenere la propria sfera professionale nell’ambito delle proprie attribuzioni;
4. indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgere la propria attività, concordandoli con la direzione;
5. all’osservanza degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici previsto dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165”* – ; il rapporto convenzionale è comunque risolto nel caso di violazione delle norme del Codice di Comportamento previsto dal summenzionato DPR 62/2013.

### ART. 5

#####  Allo specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso di euro 20,66 per la visita ai lavoratori ed il compenso orario di euro 25,82 per la visita agli ambienti di lavoro.

 Per esami diagnostici saranno corrisposti i seguenti onorari:

 - esame audiometrico: euro 14,28;

 - screening visivo: euro 15,00;

 - esame spirometrico: euro 14.28.

### ART. 6

 La Direzione dell’Istituto si impegna a corrispondere al medico competente un compenso aggiuntivo fisso a titolo di indennità di accesso, stabilito nella misura complessiva di euro 15,00 per ogni ingresso in istituto.

### ART. 7

 Lo specialista si impegna a presentare alla Direzione dell’Istituto le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l’elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione, ed il tipo di prestazione eseguita nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro.

 Le richieste di liquidazione delle competenze saranno distinte per categorie: a) personale civile dipendente; b) personale appartenente il corpo della Polizia Penitenziaria; c) lavoratori detenuti o internati.

 Il pagamento degli onorari avrà luogo, di norma entro i trenta giorni successivi al mese al quale le prestazioni professionali sono state rese e sarà distinto per le categorie di lavoratori di cui sopra in ragione della diversa imputazione della spesa sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia (capitoli n. 1096/2081/2102).

 Non verranno contabilizzate le richieste non corredate dalla documentazione sopra indicata.

ART. 8

Al Medico sarà dato l’uso di un ambulatorio e fornito l’ausilio tecnico necessario per l’espletamento della propria attività.

ART. 9

La durata dell’incarico è di un anno, salvo disdetta motivata dalle parti da comunicarsi almeno 2 mesi prima della cessazione del rapporto.

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell’Istituto o dal professionista per inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, ovvero le esigenze di sicurezza e corretta esecuzione della pena e della custodia cautelare; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l’attività svolta, per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, previo nulla osta del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria.

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore dell’Istituto richiamerà il professionista allo scrupolo rispetto dei propri compiti.

 Per gravi motivi la direzione dell’Istituto può proporre al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria la revoca del presente accordo.

 Il Direttore dell’Istituto, acquisite eventuali giustificazioni da parte del professionista, sentito il responsabile dell’area sanitaria, ove ritenga che i fatti contestati abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della convenzione, trasmette gli atti al Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria.

 I motivi della proposta di revoca corredati dalla documentazione a cui l’interessato ha diritto di accedere ai sensi della L.241/90, debbono essere comunicati al professionista, per iscritto. Questi entro 10 gg può presentare le proprie osservazioni scritte al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria con facoltà di essere convocato dal Provveditore.

 Il Provveditore entro 30 gg, decide per il rigetto della proposta ovvero dispone che il Direttore dell’Istituto proceda alla revoca dell’accordo.

 Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell’accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato.

 In casi di particolare gravità l’accordo può essere sospeso dal Provveditore Regionale, anche in dipendenza del procedimento.

 Il rapporto convenzionale è, comunque, risolto nei seguenti casi:

1. condanna passato in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
2. cancellazione o radiazione dall’albo professionale;
3. soppressione dell’Istituto penitenziario;
4. per sospensione dall’albo professionale superiore ai 60 gg.

 Il rapporto decorre a tutti gli effetti della data di ratifica della presente convenzione rilasciata dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Padova e scadrà il **31 dicembre 2020**.

###

 IL MEDICO COMPETENTE IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_